

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 516

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori COLLINO, CURTO e PEDRIZZI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 LUGLIO 2001 (*)

Modifiche al decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, in
materia di neutralità e trasparenza dell’informazione statistica

() Testo ritirato dai presentatori*

ONOREVOLI SENATORI. - La funzione strategica delle rilevazioni e degli studi statistici assume, nell'attuale fase sociale e politica del Paese, una rilevanza particolare: per tale motivi, è essenziale sottolineare che l'attività statistica deve, per definizione, mantenere un proprio ruolo *super partes*, in quanto è diretta non soltanto a fornire un sostegno operativo alle decisioni e all'attività del Governo, ma anche a consentire ai cittadini ed alle forze sociali ed economiche di controllare l'operato del Governo ed i riflessi delle sue decisioni.

Com'è noto, l'attività statistica in Italia è incentrata sul Sistema statistico nazionale, che è una grande rete comprendente gli uffici di statistica delle amministrazioni statali e periferiche, nonché di altri enti pubblici a carattere economico e sociale. Il fulcro attorno al quale ruota il Sistema è, tuttavia, costituito dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) che è una persona giuridica di diritto pubblico ed ha un ordinamento autonomo. Il ruolo centrale dell'ISTAT vede infatti tale ente come un soggetto dotato di compiti operativi, ma anche di «garanzia» del corretto svolgimento della funzione di rilevazione e informazione statistica.

La normativa di riferimento concernente l'attività statistica è basata sul decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, recante «Norme sul Sistema statistico nazionale e sulla riorganizzazione dell'Istituto nazionale di statistica, ai sensi dell'articolo 24 della legge 23 agosto 1988, n. 400», che ha provveduto a ridefinire la disciplina dell'intera funzione statistica nel nostro Paese. Tale de-

creto legislativo è, in particolare, molto attento a garantire la correttezza e l'imparzialità dell'attività statistica nazionale. A tal fine, infatti, l'articolo 12 di tale decreto legislativo ha creato una commissione per la garanzia dell'informazione statistica, organo collegiale istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, cui spetta il compito di vigilare sull'intero Sistema statistico nazionale. In particolare, la commissione: garantisce l'imparzialità e la completezza dell'informazione statistica, nonché l'osservanza delle norme che disciplinano la tutela della riservatezza delle informazioni fornite all'ISTAT e ad altri enti del Sistema statistico nazionale; vigila sulla qualità delle metodologie statistiche; verifica la conformità delle rilevazioni statistiche alle direttive degli organismi internazionali e comunitari.

La composizione della commissione si ispira a criteri di qualificazione tecnica e di indipendenza, in modo da consentire una verifica sulla «regolarità» dell'attività svolta dall'ISTAT, che si esercita da un organo «esterno» al Sistema statistico nazionale: prima del decreto legislativo n. 322 del 1989, infatti, tale compito era affidato al Consiglio superiore di statistica, il quale, in quanto incardinato nella struttura dell'ISTAT, poteva trovare pesanti limitazioni nell'esercizio delle sue funzioni in modo indipendente ed imparziale.

In tal senso, anche a livello comunitario, all'esigenza di imparzialità ed autonomia delle istituzioni statistiche si è data una risposta molto simile a quella adottata a livello nazionale. In primo luogo, in sede europea,

Eurostat, che è l'istituto che svolge i compiti di rilevazione nel settore della produzione di statistiche comunitarie, è un servizio incardinato all'interno dello stesso esecutivo comunitario (la Commissione europea), il quale garantisce in modo autonomo la «massima imparzialità e professionalità» nell'attività statistica. Inoltre, con il regolamento (CE) n. 322/97 del Consiglio, del 17 febbraio 1997, sono stati individuati i principi che devono stare alla base dell'attività (nazionale e comunitaria) di produzione delle statistiche comunitarie: tali principi sono l'imparzialità, l'affidabilità, la pertinenza, il rapporto costi/benefici, il segreto statistico e la trasparenza.

Proprio per garantire in maniera più efficace il perseguimento di tali obiettivi, il presente disegno di legge è diretto ad introdurre una semplice modifica legislativa del decreto legislativo n. 322 del 1989, che intervenga su alcune parti dell'articolo 12, relativo alla predetta commissione per la garanzia dell'informazione statistica. In particolare, si propone di intervenire sulle modalità di nomina, sulle funzioni e sui poteri della commissione stessa, mantenendo tuttavia l'attuale incardinamento all'interno della Presidenza del Consiglio dei ministri. Tale intervento avrebbe, infatti, il duplice vantaggio di aumentare le garanzie di «imparzialità» e «indipendenza» dell'attività statistica, senza peraltro comportare aggravii dal punto di vista finanziario e logistico (in quanto il decreto n. 322 del 1989 dispone che i costi per il funzionamento della commissione siano posti a carico del bilancio dell'ISTAT e le funzioni di segreteria della stessa siano affidati ad un apposito ufficio istituito dal Segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri).

Il disegno di legge è diviso in otto articoli. Con l'articolo 1, si intende attribuire espressamente alla commissione di garanzia il compito di vigilare sulla correttezza tecnica dell'attività statistica dell'ISTAT, aggiungendo tale potere a quelle che sono, ad

oggi, le competenze fissate dal decreto legislativo n. 322 del 1989.

Con l'articolo 3 si provvede, invece, a rendere più incisiva la disposizione, contenuta nel comma 2 dell'articolo 12 del medesimo decreto legislativo, relativa ai rapporti tra la commissione ed il presidente dell'ISTAT. A tal fine, si prevede espressamente la possibilità, per la commissione, di adottare misure di intervento sostitutivo nei confronti dell'Istituto, nei casi in cui l'esercizio dell'attività statistica possa risultare incongrua ad avviso della commissione stessa. Si stabilisce inoltre che, nei casi di intervento sostitutivo, la commissione sia tenuta ad informare il Governo ed il Parlamento degli atti e delle misure adottate.

L'articolo 3, inoltre, intende introdurre una modifica al comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo predetto, per quanto concerne la composizione della commissione. Attualmente, tale comma prevede che i nove membri della commissione siano nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri: sei di essi devono essere scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche e affini o direttori di istituti di statistica; gli altri tre membri sono invece scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di prestigio e competenza nelle discipline collegate all'attività statistica. Il presente disegno di legge è pertanto diretto a modificare, le modalità di nomina di componenti della commissione, facendo eleggere parte dei membri (i sei appartenenti, in generale, alle categorie «accademiche» o «tecniche») alle due Camere, ciascuna delle quali nominerebbe, con il sistema del voto limitato (per cui almeno un membro dovrebbe essere eletto dalle minoranze), tre membri della commissione medesima. Gli altri tre membri resterebbero, invece, di nomina governativa. Questa soluzione consentirebbe, infatti, di garantire che la composizione della commissione sia espressione del supremo organo rappresenta-

tivo, con funzioni di garanzia dell'imparzialità e della completezza dell'informazione statistica ed assicurando, altresì, una costante vigilanza sul rispetto dell'autonomia dell'ISTAT, affidata ad un soggetto istituzional-

mente sganciato dal controllo dell'esecutivo. L'articolo 4, dispone che il presidente della commissione, eletto dagli stessi membri, sia scelto tra i componenti di nomina parlamentare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«2-bis. L'attività statistica svolta dagli organismi costituenti il Sistema statistico nazionale si conforma ai principi dell'indipendenza, dell'imparzialità, della trasparenza, della completezza e della qualità dell'informazione, del rispetto del segreto statistico e della tutela della riservatezza dei dati raccolti, del contenimento degli oneri di risposta, della ottimizzazione del rapporto costi-benefici e dell'armonizzazione agli *standard* comunitari ed internazionali.

2-ter. Nell'ambito del Sistema statistico nazionale sono svolte dall'Istituto nazionale di statistica le seguenti attività:

a) esecuzione, oltre alle rilevazioni statistiche previste dal programma statistico nazionale e alle rilevazioni censuarie previste da apposite norme legislative, dei censimenti generali con periodicità almeno decennale;

b) promozione e diffusione della cultura statistica;

c) promozione, integrazione e sviluppo informatico a fini statistici degli archivi gestionali e della raccolta di dati amministrativi anche ai fini del supporto ai servizi centrali per le funzioni di controllo interno di cui all'articolo 12, comma 1, lettera q), della legge 15 marzo 1997, n. 59».

Art. 2.

1. All'articolo 9 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modifi-

cazioni dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. I dati acquisiti in occasione dei censimenti effettuati dall'Istituto nazionale di statistica possono essere comunicati e diffusi con disaggregazione fino al livello comunale e, per i comuni con popolazione superiore a diecimila abitanti, fino al livello sub-comunale. I dati censuari relativi alla struttura socio-demografica, economica e occupazionale possono essere diffusi con frequenza inferiore alle tre unità, ove la disaggregazione risulti necessaria al fine di soddisfare le esigenze conoscitive di carattere comunitario, nazionale e locale, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente a tutela dei dati sensibili. I dati del censimento della popolazione sono posti a confronto con i dati delle anagrafi comunali secondo quanto previsto dall'articolo 46 del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223».

Art. 3.

1. All'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), dopo le parole: «sulla qualità» sono inserite le seguenti: «e sulla trasparenza»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La commissione, nell'esercizio delle attività di cui al comma 1, può formulare osservazioni e rilievi al presidente dell'ISTAT, il quale provvede a fornire i necessari chiarimenti entro trenta giorni dalla comunicazione; qualora i chiarimenti non siano ritenuti esaurienti, la commissione può chiedere l'adozione degli atti e delle misure ritenuti necessari, riferendone al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Parlamento. Esprime

inoltre parere sul programma statistico nazionale ai sensi dell'articolo 13.»;

c) il comma 3 è sostituito dai seguenti:

«3. La commissione è composta da nove membri, dei quali:

a) sei scelti tra professori ordinari in materie statistiche, economiche ed affini o direttori di istituti di statistica o di ricerca statistica non facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) tre scelti tra alti dirigenti di enti e amministrazioni pubbliche, che godano di grande prestigio e competenza nelle discipline e nei campi collegati alla produzione, diffusione e analisi delle informazioni statistiche e che non siano preposti ad uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale.

3-bis. Possono essere nominati componenti della commissione anche cittadini di Stati dell'Unione europea che abbiano i medesimi requisiti di cui al comma 3.

3-ter. I membri di cui alla lettera *a)* del comma 3 sono eletti dalle Camere. Ciascuna Camera provvede all'elezione di tre membri, con il sistema del voto limitato. I membri di cui alla lettera *b)* del comma 3 sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. I membri della commissione eleggono il presidente tra i componenti di nomina parlamentare»;

e) il comma 7 è abrogato.

2. I membri della commissione per la garanzia dell'informazione statistica in carica alla data di entrata in vigore della presente legge decadono il 31 dicembre 1999.

Art. 4.

1. Dopo l'articolo 12 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, come modificato dall'articolo 3 della presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 12-bis. - (Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica).
- 1. È istituito il Comitato di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica, di seguito denominato «Comitato», per l'esercizio delle funzioni direttive nei confronti degli uffici di informazione statistica istituiti ai sensi dell'articolo 3. Il Comitato:

a) esercita funzioni di indirizzo e coordinamento dell'informazione statistica nei confronti degli organismi facenti parte del Sistema statistico nazionale;

b) emana direttive vincolanti e atti di indirizzo;

c) delibera, su proposta del presidente, il programma statistico nazionale.

2. Le direttive e gli atti di indirizzo del Comitato previsti dal comma 1 hanno ad oggetto:

a) gli atti di esecuzione del programma statistico nazionale;

b) le iniziative per l'attuazione del predetto programma;

c) i criteri organizzativi e la funzionalità degli uffici di statistica delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, nonché degli enti e degli uffici facenti parte del Sistema statistico nazionale;

d) i criteri e le modalità per l'interscambio dei dati indicati dall'articolo 6 fra gli uffici di statistica delle amministrazioni e degli enti facenti parte del Sistema statistico nazionale, assicurando, in ogni caso, il rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 8.

3. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 l'attività del Comitato è coordinata con le attività statistiche europee.

4. Il Comitato è composto:

a) dal presidente dell'ISTAT, che lo presiede;

b) da quindici membri in rappresentanza delle amministrazioni statali, delle regioni, delle province autonome, degli altri enti pubblici, dell'Unione delle province d'Italia (UPI), dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE), dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e dei soggetti privati di cui all'articolo 2 della legge 28 aprile 1998, n. 125;

c) da due professori universitari ordinari in materie statistiche, economiche e affini.

5. I membri del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in conformità alle disposizioni di un regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, che disciplina la composizione e i criteri di designazione dei membri del Comitato stesso.

6. Il Comitato dura in carica quattro anni e i suoi membri possono essere confermati per non più di due volte. Allo scadere del termine i singoli membri cessano dalle funzioni anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio».

Art. 5.

1. All'articolo 14, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la lettera b) è abrogata.

Art. 6.

1. All'articolo 18 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le lettere *b)* e *d)* sono abrogate;

b) al comma 2, lettera *c)*, le parole: «cinque» e «due» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «otto» e «quattro»;

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

«3-bis. Il presidente della commissione per la garanzia dell'informazione statistica di cui all'articolo 12 partecipa alle riunioni del consiglio»;

d) al comma 4, le parole: «di cui alle lettere *b)* e *c)*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui alla lettera *c)*».

Art. 7.

1. Gli articoli 17 e 21 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, sono abrogati.

2. All'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, la cifra: «17,» è soppressa.

3. Nel decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, le parole: «di cui all'articolo 17», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 12-bis».

Art. 8.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

